

Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI; AFFARI GENERALI; CIRCOSCRIZIONI COMUNALI; POLIZIA LOCALE, URBANA E RURALE;
ENTI LOCALI; ORDINAMENTO DI ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ COLLEGATE ALLA REGIONE; INFORMAZIONE;
SCUOLA E CULTURA; MUSEI; BIBLIOTECHE; DIRITTO ALLO STUDIO; SPORT E TEMPO LIBERO

(Seduta del 24 aprile 2012)

Relatore di maggioranza: ROSALBA ORTENZI

Relatore di minoranza: ENZO MARANGONI

sulle proposte di legge

- N. 175** a iniziativa della Giunta regionale (Testo base)
presentata in data 27 gennaio 2012
ISTITUZIONE DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA REGIONE
MARCHE (SUAM)
- N. 142** a iniziativa dei Consiglieri Busilacchi, Ricci, Badiali, Giancarli, Ortenzi
presentata in data 7 ottobre 2011
ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ REGIONALE DENOMINATA "STAZIONE
UNICA APPALTANTE" E DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA IN MATERIA
DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

(Abbinare ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)

Testo base: proposta di legge n. 175

RELAZIONE ORALE

Testo proposto**Art. 1**

(Stazione unica appaltante della Regione Marche)

1. E' istituita la Stazione unica appaltante della Regione Marche (SUAM), in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136), al fine di assicurare:

- a) l'efficacia, l'efficienza e l'economicità nell'espletamento delle procedure contrattuali;
- b) l'imparzialità, la trasparenza e la regolarità della gestione dei contratti pubblici;
- c) la prevenzione del rischio di infiltrazioni mafiose;
- d) il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Art. 2

(Competenze della SUAM)

1. La SUAM ha competenza in materia di gestione di procedure contrattuali per la realizzazione di lavori pubblici e l'acquisizione di beni e servizi.

2. La SUAM, in particolare:

- a) valuta, sulla base dei programmi dei soggetti di cui agli articoli 4, 6 e 7, la possibilità di unificazione o di articolazione per lotti delle procedure contrattuali;
- b) definisce, in collaborazione con i soggetti di cui agli articoli 4, 6 e 7, la procedura di scelta del contraente, il criterio di aggiudicazione e, nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le relative specificazioni;
- c) redige gli atti da porre a base della procedura contrattuale, ad eccezione del progetto tecnico ed estimativo;
- d) nomina la commissione aggiudicatrice e giudicatrice;
- e) adotta il provvedimento di avvio della procedura contrattuale;
- f) svolge gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura contrattuale in tutte le fasi, fino all'aggiudicazione efficace;
- g) fornisce gli elementi per la definizione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale;
- h) assicura il supporto per la stipulazione del contratto;
- i) raccoglie i dati relativi all'esecuzione dei contratti ed implementa il sistema informativo di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**

(Stazione unica appaltante della Regione Marche)

Identico

Art. 2

(Competenze della SUAM)

Identico

- l) cura la pubblicazione dei dati relativi all'affidamento e all'esecuzione dei contratti pubblici aventi un importo superiore ad un milione di euro per la realizzazione di lavori pubblici e superiore a centomila euro per l'acquisizione di beni e servizi;
- m) effettua il monitoraggio delle variazioni e del prolungamento dei termini di esecuzione dei contratti e la pubblicazione sul sito informatico dell'Osservatorio dei programmi e dei bandi gestiti, provvede alla formazione di una banca dati dei prezzi relativi ai beni e ai servizi ed alla diffusione degli stessi dati;
- n) cura i rapporti con la Prefettura – UTG del Governo.

Art. 3

(Organizzazione della SUAM)

1. Alla SUAM è preposto un direttore che opera con ampia autonomia organizzativa e gestionale.

2. L'incarico di direttore è conferito dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), a dirigenti interni all'amministrazione regionale o a soggetti esterni in possesso di diploma di laurea conseguente ad un corso di durata almeno quadriennale o di laurea specialistica, che abbiano svolto attività in enti pubblici o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali.

3. Per l'esercizio delle funzioni il direttore si avvale del personale assegnato dalla Giunta regionale e del personale distaccato dalle amministrazioni di cui agli articoli 4, 6 e 7.

4. Nell'ambito della SUAM opera l'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.

5. Alla SUAM ed al relativo direttore si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni di cui alla l.r. 20/2001. A tale fine la SUAM ed il relativo direttore sono equiparati rispettivamente al servizio e al dirigente di servizio.

Art. 4

(Soggetti tenuti ad avvalersi della SUAM)

1. Sono tenuti ad avvalersi della SUAM per le procedure contrattuali per la realizzazione di lavori pubblici e l'acquisizione di beni e servizi:

- a) le strutture organizzative della Giunta regionale;
- b) l'Agenzia regionale sanitaria;
- c) le società a totale partecipazione regionale.

Art. 3

(Organizzazione della SUAM)

1. *Identico*

2. L'incarico di direttore è conferito dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione). ~~a dirigenti interni all'amministrazione regionale o a soggetti esterni in possesso di diploma di laurea conseguente ad un corso di durata almeno quadriennale o di laurea specialistica, che abbiano svolto attività in enti pubblici o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in qualifiche dirigenziali.~~

3. *Identico*

4. *Identico*

5. Alla SUAM ed al relativo direttore si applicano, ~~in quanto compatibili con la presente legge,~~ le disposizioni di cui alla l.r. 20/2001. A tale fine la SUAM ed il relativo direttore sono equiparati rispettivamente al servizio e al dirigente di servizio.

Art. 4

(Soggetti tenuti ad avvalersi della SUAM)

1. *Identico*

2. Sono tenuti ad avvalersi della SUAM per le procedure contrattuali per la realizzazione di lavori pubblici di importo superiore a un milione di euro e per l'acquisizione di beni e servizi di importo superiore a centomila euro:

- a) l'Ente unico regionale per l'abitazione pubblica;
- b) l'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche;
- c) l'Agenzia per i servizi del settore agroalimentare delle Marche;
- d) gli Enti gestori dei parchi naturali regionali;
- e) i Consorzi di bonifica;
- f) gli enti del Servizio sanitario regionale.

3. Per gli enti di cui al comma 2, lettera f), la SUAM esercita anche le funzioni di cui all'articolo 2, comma 67 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2010).

Art. 5

(Adempimenti dei soggetti tenuti ad avvalersi della SUAM)

1. I soggetti di cui all'articolo 4 curano gli adempimenti propedeutici all'attività della SUAM, nonché quelli connessi all'esecuzione del contratto e, in particolare:

- a) redigono ed approvano i progetti tecnici ed estimativi;
- b) comunicano alla SUAM il nominativo del responsabile unico del procedimento;
- c) inviano alla SUAM, entro trenta giorni dall'approvazione, i progetti tecnici ed estimativi e il provvedimento relativo all'impegno di spesa per i costi di espletamento della procedura contrattuale;
- d) stipulano ed eseguono il contratto;
- e) effettuano ogni comunicazione utile allo svolgimento delle attività della SUAM.

2. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, versano alla SUAM una quota pari all'uno per cento dell'importo posto a base di ogni singola procedura contrattuale, per la copertura dei costi connessi all'attività della medesima.

3. La Giunta regionale può autorizzare la sostituzione del versamento di cui al comma 2 con il distacco di personale presso la SUAM. In tale caso il costo del personale distaccato presso la SUAM rimane a carico del relativo datore di lavoro.

2. Sono tenuti ad avvalersi della SUAM per le procedure contrattuali per la realizzazione di lavori pubblici di importo superiore a un milione di euro e per l'acquisizione di beni e servizi di importo superiore a centomila euro:

a) **Soppressa**

b) **Identica**

c) **Identica**

d) **Identica**

e) **Identica**

f) **Identica**

f bis) gli Enti dipendenti dalla Regione di cui alla legge regionale 16 dicembre 2005 n. 36 (Riordino del sistema regionale delle politiche abitative) e alla legge regionale 2 settembre 1996 n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario).

3. Identico

Art. 5

(Adempimenti dei soggetti tenuti ad avvalersi della SUAM)

Identico

Art. 6

(Soggetti che hanno facoltà di avvalersi della SUAM)

1. Hanno facoltà di avvalersi della SUAM gli enti pubblici operanti nel territorio della Regione.

2. Il rapporto tra la SUAM e gli enti di cui al comma 1 è disciplinato da apposita convenzione.

3. La convenzione con la SUAM prevede:

- a) l'ambito di operatività della SUAM, determinato sulla base degli importi di gara o di altri criteri in relazione ai quali se ne chiede il coinvolgimento, nonché i rapporti e le modalità di comunicazioni tra il responsabile unico del procedimento dell'ente, individuato ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. 163/2006 ed il responsabile del procedimento della SUAM, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
- b) le modalità di rimborso dei costi sostenuti dalla SUAM e il versamento di una quota pari all'uno per cento dell'importo posto a base di ogni singola procedura contrattuale affidata;
- c) l'eventuale distacco di personale presso la SUAM, in alternativa al versamento di cui alla lettera b);
- d) la distribuzione degli oneri in ordine ai contenziosi in materia di affidamento;
- e) l'obbligo di trasmettere alla SUAM l'elenco dei contratti per i quali si prevede l'affidamento, ogni informazione utile relativa all'esecuzione dei medesimi contratti e le varianti intervenute nel corso di esecuzione.

4. Il costo del personale distaccato presso la SUAM rimane a carico del relativo datore di lavoro.

Art. 7

(Utilizzo della SUAM da parte delle strutture dell'Assemblea legislativa regionale)

1. Le strutture dell'Assemblea legislativa regionale si avvalgono della SUAM secondo modalità definite dalla Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di presidenza della stessa Assemblea legislativa.

Art. 8

(Norme transitorie e finali)

1. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre 2012, costituisce la SUAM e definisce tempi e

Art. 6

(Soggetti che hanno facoltà di avvalersi della SUAM)

1. Hanno facoltà di avvalersi della SUAM gli enti pubblici **e le società a prevalente partecipazione pubblica**, operanti nel territorio della Regione.

2. Identico

3. Identico

4. Identico

Art. 7

(Utilizzo della SUAM da parte delle strutture dell'Assemblea legislativa regionale)

1. Le strutture dell'Assemblea legislativa regionale si avvalgono della SUAM secondo **limiti, criteri e** modalità definite dalla Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di presidenza della stessa Assemblea legislativa.

Art. 8

(Norme transitorie e finali)

Identico

modalità per assicurare l'operatività della stessa SUAM riguardo ai soggetti di cui all'articolo 4.

2. La Regione promuove iniziative per il coordinamento dell'attività della SUAM della Regione con quella delle Stazioni uniche appaltanti istituite ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 1.

3. In fase di prima applicazione della presente legge, l'incarico di direttore della SUAM può essere conferito al dirigente della Posizione di funzione Osservatorio regionale dei contratti pubblici.

4. Il Segretario generale della Giunta regionale assegna alla SUAM il personale indispensabile all'avvio dell'attività.

5. Ai fini di cui al comma 3 dell'articolo 5, i soggetti tenuti ad avvalersi della SUAM possono utilizzare, previa specifica convenzione, le graduatorie dei concorsi pubblici espletati dalla Giunta regionale.

**Proposta di legge n. 142
a iniziativa dei Consiglieri Busilacchi, Ricci,
Badiali, Giancarli, Ortenzi
presentata in data 7 ottobre 2011**

**ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ
REGIONALE DENOMINATA
"STAZIONE UNICA APPALTANTE" E
DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA
IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

Art. 1
(Finalità)

1. Al fine di assicurare la correttezza, la trasparenza e l'efficienza della gestione dei contratti pubblici, in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2011, è istituita l'Autorità regionale per i procedimenti e la vigilanza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che assume la denominazione di stazione unica appaltante (SUA), con sede ad Ancona, presso le strutture della Giunta regionale.

2. La SUA ha natura giuridica di centrale di committenza, opera con piena indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione, nonché in regime di autonomia organizzativa e contabile.

3. La SUA ha il compito di svolgere l'attività di preparazione, indizione e aggiudicazione delle gare concernenti lavori ed opere pubbliche, acquisizione di beni e forniture di servizi a favore della Regione Marche e degli enti, aziende, agenzie ed organismi da essa dipendenti, vigilati o ad essa collegati, a cui è fatto obbligo di ricorrere alla SUA nei modi e nei termini stabiliti dalla presente legge, nonché degli altri enti pubblici e soggetti da questi partecipati della Regione Marche che intendono ricorrere alla SUA in regime di convenzione.

4. La SUA esercita altresì le attività di controllo sull'esecuzione delle procedure, secondo quanto previsto dalla Giunta regionale.

5. La SUA agisce in stretta collaborazione con l'Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

6. La trasparenza delle attività della SUA è garantita anche attraverso la pubblicazione su un apposito sito internet di tutte le singole fasi del procedimento di gara o di affidamento, fino alla aggiudicazione.

Art. 2*(Organi della SUA)*

1. Organi della SUA sono il Direttore generale ed il Comitato di sorveglianza.

2. Il Direttore generale, che opera in termini di rapporto esclusivo con la Regione, adotta gli atti aventi efficacia esterna ed è responsabile dell'intera attività della SUA e dell'attuazione delle procedure ad essa affidate.

3. Il Comitato di sorveglianza assegna gli obiettivi al Direttore generale e ne verifica il conseguimento. E' altresì preposto alla verifica sull'andamento generale dell'attività della SUA.

4. Il Direttore generale svolge le funzioni di segretario del Comitato di sorveglianza, partecipa alle relative riunioni, redige e sottoscrive il verbale e predispone la documentazione richiesta.

5. La Giunta regionale definisce la struttura organizzativa della SUA.

Art. 3*(Requisiti professionali e procedure di nomina)*

1. Il Direttore generale è nominato, a seguito di avviso pubblico, dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della stessa, ai sensi dei commi 2 e 3.

2. Per la nomina è richiesto, alternativamente, il possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) aver ricoperto la qualifica di dirigente per almeno quindici anni presso la pubblica amministrazione, con laurea in giurisprudenza, economia e commercio o ingegneria ed attività di servizio prevalentemente svolta nei settori giuridico-legale, amministrativo, economico, contabile, tecnico per i lavori pubblici, l'urbanistica, l'edilizia, l'ambiente ed il territorio;
- b) provenire dalla docenza universitaria, con qualifica di professore ordinario e titolarità di cattedra nei settori indicati alla lettera a);
- c) provenire dai ruoli dell'Avvocatura dello Stato, con esperienza almeno quindicennale;
- d) provenire dai ruoli delle magistrature contabili ed amministrativa con almeno dieci anni di anzianità.

3. La Giunta regionale, in sede di indizione dell'avviso di cui al comma 1, nomina una Commissione composta da tre alte professionalità esterne alla Regione che valuta i curricula dei partecipanti alla selezione e propone alla Giunta una lista di due nominativi per ciascuna delle categorie di cui al comma 2, tra i quali la Giunta individua il Direttore generale.

4. Il Comitato di sorveglianza è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa delibe-

razione della stessa, ed è composto da cinque membri, due dei quali appartenenti alla magistratura contabile ed amministrativa, i cui nominativi vanno richiesti ai competenti organi di autogoverno, e gli altri scelti tra i soggetti individuati ai sensi del comma 2. In caso di mancata designazione da parte degli organi di autogoverno, la nomina dei componenti avviene nell'ambito dei nominativi proposti dalla commissione di cui al comma 3.

5. Il Comitato, che elegge al suo interno il Presidente, disciplina la propria attività mediante adozione di un regolamento interno.

6. L'incarico di Direttore generale e di componente del Comitato di sorveglianza ha una durata di tre anni e non è rinnovabile.

7. Al Direttore generale spetta un compenso annuo lordo equiparato al trattamento previsto per i dirigenti regionali.

8. La Giunta regionale determina il gettone di presenza dei componenti del Comitato di sorveglianza.

Art. 4

(Incompatibilità)

1. L'aspirante agli incarichi di Direttore generale e di membro del Comitato di sorveglianza non può:

- a) aver ricoperto o ricoprire la carica di componente dell'Assemblea legislativa regionale, della Giunta regionale, di amministratore di uno degli enti, aziende, agenzie ed organismi di cui al comma 3 dell'articolo 1;
- b) essere legato da rapporti di parentela, entro il terzo grado, con consiglieri regionali, componenti della Giunta regionale ed amministratori di enti, aziende, agenzie ed organi di cui al comma 3 dell'articolo 1;
- c) versare in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi derivanti da incarichi professionali o funzioni pubbliche svolti nel triennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso pubblico;
- d) ricoprire o aver ricoperto negli ultimi cinque anni cariche in partiti politici o in organizzazioni **sindacali o di categoria**.

2. Non possono, altresì, essere nominati coloro i quali:

- a) hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal se-

condo comma dell'articolo 166 del codice penale;

- b) sono sottoposti a procedimento penale per reato per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
- c) sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'articolo 70 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
- d) sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.

3. Il Direttore generale ed il membro del Comitato di sorveglianza decadono dall'incarico nei seguenti casi:

- a) al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1;
- b) impedimento discendente da fatti da cui consegua l'incompatibilità o l'incapacità a svolgere pubbliche funzioni o ad occupare pubblici uffici;
- c) sopravvenuta incompatibilità o conflitto di interessi per lo svolgimento delle attività di competenza della SUA, in relazione agli interessati allo svolgimento delle gare oggetto della presente legge, e ove non sia possibile prevenire tale situazione attraverso il meccanismo dell'astensione:

- 1) quanto alle società di capitali, in presenza di uno dei casi di cui all'articolo 2399, comma 1, lettere b) e c), del codice civile;
- 2) quanto a società di persone e ditte individuali, in presenza di un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero di altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza, ovvero sussista il rapporto di coniuge, parente o affine entro il quarto grado o semplice convivente con uno dei soci o con il titolare.

4. La sopravvenienza delle situazioni di cui al comma 3 deve essere dichiarata immediatamente; l'omessa dichiarazione costituisce causa autonoma di decadenza che è dichiarata dal Presidente della Giunta, previa deliberazione di accertamento della Giunta regionale.

Art. 5 *(Attribuzioni)*

1. La SUA cura la gestione delle procedure di gara e, in particolare, svolge le seguenti attività:

- a) collabora con l'ente aderente alla corretta individuazione dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garanti-

- re la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti interessati;
- b) concorda con l'ente aderente la procedura di gara per la scelta del contraente;
 - c) collabora nella redazione dei capitolati di cui al comma 7 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/17/Ce), laddove l'ente aderente non sia una amministrazione aggiudicatrice statale e non abbia adottato il capitolato generale di cui al comma 8 del medesimo articolo 5.
 - d) collabora nella redazione del capitolato speciale;
 - e) definisce in collaborazione con l'ente aderente il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi;
 - f) definisce, in caso del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di aggiudicazione delle offerte e le loro specificazioni;
 - g) redige gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
 - h) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione in materia di affidamento dei contratti pubblici, la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa;
 - i) nomina la commissione giudicatrice;
 - l) cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico – giuridici per la difesa in giudizio;
 - m) collabora con l'ente aderente ai fini della stipulazione del contratto;
 - n) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1;
 - o) trasmette all'ente aderente le informazioni di cui agli articoli 3 e 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia) sulle imprese partecipanti alle gare.

2. Il Direttore generale della SUA, entro tre mesi dalla nomina, stabilisce e rende operative le procedure e la documentazione formale per l'attivazione del sistema qualità. Per sistema

qualità si intende un sistema di norme procedurali formalizzate mediante una adeguata documentazione costituita, almeno, dal manuale di qualità e dalla documentazione complementare, in cui sono esplicitamente e puntualmente evidenziate, secondo metodologie ispirate alla normativa tecnica della serie UNI EN ISO 9000, i documenti e le procedure necessarie a garantire la qualità dei procedimenti contrattuali. Entro la stessa data definisce le linee fondamentali del sistema di attestazione secondo quanto previsto al comma 4, sottoponendolo all'approvazione della Giunta regionale.

3. La Giunta regionale, su proposta del Direttore generale della SUA, approva le forme di coinvolgimento del Ministero dell'Interno e delle sue strutture periferiche all'attività della SUA nonché l'istituzione, presso la stazione unica appaltante, di un elenco ufficiale delle aziende destinatarie di subappalti per lavori e forniture nell'ambito delle previsioni di cui al d.lgs. 163/2006.

4. L'Autorità, al fine di promuovere la qualificazione delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 1, elabora indirizzi e direttive per l'introduzione di sistemi di qualità, sulla base delle norme ISO ed UNI applicabili nelle fasi di affidamento, gestione e collaudo di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi. Promuove inoltre un sistema di attestazione della qualità dei contratti pubblici, secondo quanto previsto dalla norma UNI 10943, ed informa le amministrazioni aggiudicatrici sulle procedure, modalità e soggetti accreditati per il rilascio dell'attestazione di qualità.

Art. 6

(Elementi essenziali delle convenzioni tra SUA ed enti aderenti)

1. Fermo restando le competenze e le responsabilità del RUP (responsabile unico del procedimento) delle singole amministrazioni aggiudicatrici, La Giunta regionale, su proposta del Direttore generale della SUA, disciplina gli elementi essenziali delle convenzioni tra enti aderenti e stazione unica appaltante, prevedendo in particolare:

- a) l'ambito di operatività della SUA, determinato, con riferimento ai contratti pubblici di lavori, di forniture e servizi, sulla base degli importi di gara o di altri criteri in relazione ai quali se ne chiede il coinvolgimento nonché i rapporti e le modalità di comunicazione tra il RUP e il responsabile del procedimento della SUA;
- b) le modalità di rimborso dei costi sostenuti dalla SUA;

- c) gli oneri rispettivamente a carico dell'ente aderente e della SUA in ordine ai contenziosi in materia di affidamento;
- d) l'obbligo per l'ente aderente di trasmettere alla SUA l'elenco dei contratti di cui alla lettera a) per i quali si prevede l'affidamento nonché l'obbligo di trasmettere, su richiesta della SUA, ogni informazione utile relativa alla esecuzione dei medesimi contratti;
- e) l'obbligo per l'ente aderente di comunicare alla SUA le varianti intervenute nel corso dell'esecuzione del contratto.

Art. 7

(Funzionamento della SUA)

1. Alle spese di organizzazione e funzionamento della SUA si fa fronte destinando l'1 per cento (dell'importo posto a base di ogni singolo provvedimento di gara per l'affidamento di contratti pubblici regolati dalla presente legge. In caso di insufficienza, per la spesa eccedente le entrate, provvede la Giunta regionale con apposito fondo del bilancio regionale la cui entità è stabilita a decorrere dall'anno 2012 con legge finanziaria.

2. Con la richiesta di intervento della SUA per l'avvio del procedimento di preparazione, indizione e aggiudicazione delle procedure di gara, secondo la disciplina dalla presente legge, gli Organi e le strutture della Regione, degli Enti, Aziende, Agenzie ed Organismi da essa dipendenti, dispongono l'impegno e l'erogazione della quota dell'1 per cento, dell'importo posto a base di gara, in favore della SUA, provvedendo nei successivi trenta giorni alla relativa erogazione.

Art. 8

(Norme transitorie finali e di rinvio)

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale e l'Assemblea legislativa regionale provvedono ad adottare le disposizioni necessarie per coordinare le procedure di acquisizione dei contratti di lavori, servizi e forniture con l'entrata in funzione della SUA.